

REACH-CLP-OSH 2025

LA SICUREZZA CHIMICA NEI LUOGHI DI LAVORO

Bologna, 11 giugno 2025

LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO PRESENTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: CONTROLLO, AGGIORNAMENTI, CRITICITÀ E SVILUPPI FUTURI

Carlo Muscarella

Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP

Resp. UOS Igiene Industriale

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL Latina

Introduzione

- In occasione dei controlli volti ad accertare la corretta adozione delle misure preventive e protettive riferite all'esposizione a sostanze pericolose **emergono frequentemente criticità**.
- Alle tipologie delle criticità già riscontrate in passato, se ne aggiungono ulteriori soprattutto a causa dei **recenti aggiornamenti** alla normativa riguardante l'esposizione a sostanze pericolose nei luoghi di lavoro.

TITOLO IX DEL DLGS 81/08

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA
SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE

CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE
ALL'AMIANTO

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08 E I RECENTI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

- Come è noto, il Capo II del Titolo IX ha ricevuto un importante aggiornamento con la pubblicazione del [decreto legislativo 4 settembre 2024, n.135](#) che, dall'11 ottobre 2024, ha inserito le [sostanze tossiche per la riproduzione](#) fra le sostanze pericolose che richiedono, anche se con specifiche distinzioni, l'applicazione delle misure preventive e protettive già previste per gli agenti cancerogeni e mutageni.
- Inoltre, [entro il 21 dicembre 2025 dovrà essere recepita la Direttiva \(UE\) 2023/2668](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che ha modificato la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'[amianto](#) durante il lavoro e che, dopo il recepimento [andrà a integrare il Capo III del Titolo IX del D.Lgs.81/08](#).

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08 E I RECENTI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

Ma impattano e impatteranno sulla valutazione della esposizione a sostanze pericolose nei luoghi di lavoro anche provvedimenti legislativi che non hanno modificato il testo del D.Lgs. 81/08:

- il **Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020** che ha introdotto delle importanti novità riguardanti le informazioni che devono essere contenute nelle **SDS** e che sono di particolare rilevanza per la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
 - In particolare, si segnalano le informazioni richieste in merito alla presenza nei prodotti chimici degli **interferenti endocrini** e dei **nanomateriali**.
- il **Regolamento Delegato (UE) 2023/707** della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il Regolamento CLP per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele. E, in particolare **introduce nuove classificazioni delle sostanze pericolose**.
 - Tra le nuove classificazioni di pericolo negli ambienti di lavoro è necessario considerare, per la tutela dei lavoratori, gli **interferenti endocrini pericolosi per la salute umana**.

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL **CAPO I** DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08

Interferenti endocrini

- La classificazione ai sensi del Regolamento CLP degli Interferenti Endocrini pericolosi per l'uomo si applicherà per le sostanze pericolose con i **periodi transitori**, previsti per l'applicazione nel tempo dal Regolamento Delegato (UE) 2023/707, per le **sostanze, tra il 1° maggio 2025 e il 1° novembre 2026** a seconda che si tratti di sostanze nuove o già sul mercato e, analogamente, per le **miscele tra il 1° maggio 2026 e il 1° maggio 2028**.
- Fino al termine del periodo transitorio la classificazione di pericolo ai sensi del regolamento CLP degli interferenti endocrini si applicherà solo su base volontaria ma, anche senza la classificazione CLP, **la presenza nei prodotti di interferenti endocrini pericolosi per la salute dell'uomo in un prodotto chimico potrà emergere anche dal contenuto delle Schede di Dati di Sicurezza**.

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL **CAPO I** DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08

Interferenti endocrini

Dal 1° gennaio 2023, in caso di presenza di interferenti endocrini, è obbligatorio riportare le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2020/878 in diverse parti della Scheda di Dati di Sicurezza:

Sottosezione 2.3	bisogna indicare le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (ai sensi del Regolamento REACH, del Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605)
Sottosezione 3.2	bisogna indicare le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (ai sensi del Regolamento REACH, del Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605)
Sottosezione 11.2	bisogna riportare le proprietà di interferenza con il sistema endocrino (Devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino)
Sottosezione 12.6	bisogna riportare le proprietà di interferenza con il sistema endocrino (Devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino). Si ricorda che ai sensi dell'art. 222 del Dlgs 81/08 non rientrano fra gli agenti chimici pericolosi le sostanze classificate unicamente con classi di pericolo per l'ambiente

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI **DEL CAPO I** DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08

Agenti chimici pericolosi non classificabili ai sensi del Regolamento CLP

- Nel D.Lgs. 81/08, l'articolo 222, comma 1, lettera b), punto 3) prevede **che agenti chimici** che, **pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del Regolamento CLP**, sono da considerarsi agenti chimici pericolosi se comportano un **rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori** a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII del D.Lgs.81/08.
- Tale approccio oltre ad essere applicabile agli Interferenti Endocrini pericolosi per l'uomo non ancora classificati in base al Regolamento CLP è da considerarsi anche per l'esposizione ad altre sostanze chimiche pericolose contenute in tipologie di prodotti per cui non è prevista e non si applica la classificazione di pericolosità secondo il Regolamento CLP, come ad esempio per i Cosmetici.

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL **CAPO I** DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08

Schede dei Dati di Sicurezza

- Si ricorda comunque la necessità di [acquisire e gestire con accuratezza le Schede di Dati di Sicurezza](#) in quanto sono fondamentali per la individuazione delle corrette misure di prevenzione e protezione che consentano di garantire l'uso sicuro delle sostanze e miscele pericolose.
- Tra l'altro, nell'ambito della valutazione preliminare del rischio chimico è importante [consultare la Sezione 1 e la Sezione 15](#) delle SDS al fine di acquisire le informazioni che consentano di accertare se ci siano delle limitazioni, o addirittura il divieto, di utilizzo della sostanza o della miscela pericolosa nello specifico processo produttivo. Preliminarmente è anche necessaria anche per la valutazione degli [scenari di esposizione](#) eventualmente allegati alla SDS.

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL CAPO II DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08

Sostanze tossiche per la riproduzione

Nella valutazione dei rischi riferita all'esposizione a sostanze pericolose, qualora emerga la presenza di sostanze e miscele classificate come Reprotossiche di categoria 1A o 1B è necessario applicare le specifiche indicazioni legislative introdotte nel Capo II del Titolo IX dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n.135 che ha recepito la Direttiva 2004/37/CE.

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL CAPO II DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08

Sostanze tossiche per la riproduzione

Il D.Lgs. 135/24, in estrema sintesi prevede

- per le sostanze tossiche per la riproduzione **prive di soglia** le stesse misure di prevenzione e protezione previste per gli agenti cancerogeni e mutageni, mentre
- per le sostanze tossiche per la riproduzione **con valore soglia** il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza deve essere ridotto al minimo.

Inoltre, in attesa dell'esplicitazione nell'Allegato XLIII del D.Lgs.81/08 delle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, per tutte le sostanze tossiche per la riproduzione 1A e 1B il rischio deve essere ridotto al minimo tenendo debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236 del D.Lgs.81/08, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tali sostanze tossiche per la riproduzione e stabilendo delle misure appropriate al riguardo.

Tra le modifiche legislative di rilievo riguardanti le sostanze tossiche per la riproduzione 1A e 1B è importante ricordare che ora è obbligatorio provvedere alla misurazione dell'esposizione e che gli esposti devono essere iscritti nel Registro degli Esposti di cui all'art.243 del D.Lgs.81/08.

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL CAPO II DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08

Inventario delle classificazioni e delle etichettature

Sostanze tossiche per la riproduzione 1A e 1B

L'[Inventario delle classificazioni e delle etichettature](#) (accessibile dal sito ECHA) è una banca dati che contiene informazioni fornite da fabbricanti e importatori sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze notificate e registrate. Inoltre include l'elenco delle classificazioni armonizzate.

L'inventario C&L include informazioni su oltre 4.400 classificazioni armonizzate a livello UE e sette milioni di classificazioni notificate o incluse nelle registrazioni REACH. Complessivamente, l'inventario include dati su circa 350.000 sostanze.

Sostanze Reprotossiche 1A: circa 1100

Sostanze Reprotossiche 1B: circa 2500

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL CAPO III DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08

Amianto

- La [Direttiva \(UE\) 2023/2668](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro deve essere recepita entro il 21 dicembre 2025.
- Dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668 e fino al 20 dicembre 2029, il valore limite di esposizione per l'amianto ora fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore diminuirà ad un valore di [0,01 fibre per centimetro cubo](#).

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL CAPO III DEL TITOLO IX DEL DLGS 81/08

Amianto

Per alcuni obblighi previsti dalla direttiva il termine invece è il **21 dicembre 2029**.

- Dopo quest'ultimo termine **la misurazione delle fibre aerodisperse dovrà essere effettuata tramite microscopia elettronica** o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.
- E ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell'aria si prenderanno in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1 **e dovranno essere prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri**.
- Nel caso non verranno prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri il valore limite di esposizione ad amianto sarà pari a 0,002 fibre per centimetro cubo.

Il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668 produrrà anche la necessità di modifiche degli obblighi previsti da diversi decreti attuativi della **Legge 257/1992** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

CONCLUSIONI 1/2

- I Datori di Lavoro e le altre figure aziendali coinvolte nella Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro devono essere consapevoli che le recenti modifiche legislative richiedono e richiederanno un attento aggiornamento delle valutazioni del rischio da esposizione a sostanze pericolose ai sensi del Titolo IX del D.Lgs.81/08.
- Le informazioni sui prodotti chimici presenti in azienda devono essere opportunamente monitorate e aggiornate, soprattutto mediante l'acquisizione e l'attenta valutazione dei contenuti delle Schede di Dati di Sicurezza.
- Bisogna considerare anche l'applicazione degli obblighi del Regolamento REACH che possono limitare o condizionare l'impiego delle sostanze e miscele pericolose nei luoghi di lavoro. Prestando attenzione alle necessità o alle opportunità di sostituzione.

CONCLUSIONI 2/2

- Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi riguardanti gli interferenti endocrini pericolosi per l'uomo e le sostanze reprotossiche di categoria 1A e 1B, considerando soprattutto che per queste ultime è obbligatorio provvedere alle misurazioni dell'esposizione dei lavoratori e alla registrazione dei lavoratori esposti.
- Considerato il frequente impiego di algoritmi per la valutazione del rischio per la salute dei lavoratori riferita all'esposizione ad agenti chimici pericolosi, è importante accertarsi che questi siano **aggiornati**, che **possano consentire la valutazione dell'esposizione ad Interferenti Endocrini pericolosi** per l'uomo e che **escludano, fra gli agenti chimici pericolosi da valutare con i criteri di cui al capo I del Titolo IX, le sostanze tossiche per la riproduzione rientranti nel Capo II del Titolo IX.**

REACH-CLP-OSH 2025
LA SICUREZZA CHIMICA NEI LUOGHI DI LAVORO

Bologna, 11 giugno 2025

Buon Lavoro!

Carlo Muscarella

*Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP
Resp. UOS Igiene Industriale
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL Latina*